

LXXI.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Annunzio della morte del Senatore Nardelli — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Seguito della discussione sullo schema di legge per il riordinamento delle Camere di Commercio — Adozione degli articoli 30 al 34 — Approvazione degli emendamenti all'articolo 35 proposti dal Senatore Di Pollone acconsentiti dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, non che degli articoli 35 e 36 — Aggiunta all'art. 36 proposta dal Senatore Di Pollone, combattuta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Ritiro della medesima — Approvazione dell'articolo 37 coll'emendamento del Senatore Di Pollone, nonché dell'articolo 38 — Osservazione del Senatore Arrivabene sull'art. 39 — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e sua proposta di soppressione di due incisi del detto articolo, combattuta dai Senatori Farina (Relatore), e Pareto, appoggiata dal Ministro delle Finanze e dai Senatori Arrivabene e Salmour — Emendamento del Senatore Martinengo all'inciso B — Osservazioni e proposte del Senatore Pinelli — Dichiarazione del Senatore Di Pollone — Approvazione dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale ed assentito dal Ministero e dall'articolo 33, non che della proposta fatta dal Senatore Castelli all'articolo 40 — Adozione di questo articolo e dei successivi sino al 43 — Spiegazioni richieste dal Senatore Arnulfo in ordine all'articolo 44, fornite dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione degli articoli 44 e 45 — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio riguardo all'art. 46 — Osservazioni dei Senatori Di Pollone e Farina.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Siedono al banco del Ministero i Ministri di Agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Signori Senatori. È annunziata la morte dell'onorevole Signor Giuseppe Nardelli, presidente della Gran Corte civile di Napoli, Senatore del Regno.

Noi che avemmo la sorte di vederlo in questo corso durante il primo periodo dell'attuale sessione legislativa, che udimmo la sua voce autorevole trattare questioni gravissime così in quest'aula, come nel seno della Commissione che erasi istituita per l'esame del progetto di Codice civile, che apprezzammo la diligente sua assistenza alle nostre adunanze, noi non potremo che compiangere altamente la perdita di quest'egregio collega, di questo chiarissimo magistrato fornito di sì squisita dottrina e di pratica così illuminata.

Porto a contezza del Senato gli omaggi fattigli:

1. Dal Signor Enrico Gralau da Livorno di una copia dei suoi *Cenni sulla proprietà e legislazione delle miniere*, di n. 12 copie di un altro suo opuscolo sulla stessa materia, e di 8 copie di altro suo scritto col titolo *Le miniere dell'Elba e l'industria del ferro in Italia*;

2. Dal Signor Enrico Molinari, capitano marittimo, di n. 12 copie di alcune sue *Osservazioni relative alla traversata ferroviaria di Genova*.

Prego ora il Senatore Arnulfo di dar lettura del sunto di una petizione.

Il Senatore Segretario **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3036. Chiara Solito De Solis, di origine spagnola, si rivolge al Senato per ottenere l'assegnamento di du-

cati 6 mensili, che le si corrispondevano dal Monte di Misericordia di Napoli, e che le venne sospeso dal principio di quest'anno (*Petizione mancante di firma*).

Presidente. Invito il Senatore Cibrario a dar comunicazione delle domande di congedo dei Senatori Duca D'Atri, Mossotti e Marioni.

(Il Senatore *Segretario Cibrario* legge le lettere dei Senatori Mossotti, Marioni e Dura d'Atri con cui, i due primi per motivi di salute e l'ultimo per circostanze di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER IL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE
DI COMMERCIO.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per il riordinamento delle Camere di commercio.

Nella seduta di ieri si giunse fino all'art. 29 inclusivamente. Leggerò ora l'art. 30:

« Art. 30. Verificandosi alcuno dei casi previsti dell'articolo precedente, spetterà alla Camera di chiamare al posto vacante colui ch'è dall'articolo medesimo designato ad occuparlo.

(Approvato).

« Art. 31. Le elezioni si effettueranno di pien diritto la prima domenica di dicembre, e i nuovi eletti saranno insediati al 1° gennaio successivo. »

« Nei casi di rielezione di una Camera sciolta o d'istituzione d'una Camera nuova, un decreto reale fisserà il tempo in cui avranno luogo le elezioni e i procedimenti preparatorii, non che d'insediamento della Camera. »

« Le nuove elezioni per causa di scioglimento della Camera non potranno essere protratte oltre due mesi dal dì dello scioglimento. »

(Approvato).

« Art. 32. Quando una Camera nuovamente istituita o rieletta venga insediata nel primo anno del biennio di cui è parola all'art. 7 si considererà come entrata in funzione il primo gennaio dell'anno medesimo; quando sarà insediata nel secondo, si considererà come entrata in funzione il primo gennaio del seguente anno. »

(Approvato).

CAPO IV.

Adunanze.

« Art. 33. Le adunanze di una Camera saranno legali quando v'interrà la metà almeno del numero de'suoi componenti. »

« Mancando il numero legale ed essendovi urgenza, sarà fatta una seconda convocazione, e le deliberazioni

in essa prese saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, restrittivamente però agli affari stati portati all'ordine del giorno della prima convocazione, de'quali sarà data nota nell'avviso della seconda. »

(Approvato).

« Art. 34. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. »

« In caso di parità quello del Presidente o di chi ne farà le voci sarà preponderante. »

(Approvato)

« Art. 35. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera ed approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Vorrei fare la proposta d'un emendamento di una parola, e nel tempo stesso pregare il signor Ministro di sciogliere un dubbio che mi è nato.

La parola che desidererei di vedere emendata è quella che trovasi nell'ultima linea dell'art. 35.

Ivi è detto che ciascheduna Camera farà un regolamento approvato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ora io credo che il Ministero non approva nulla, ma è bensì il signor Ministro che approva ogni atto che emana dal suo ministero. Quindi propongo di sostituire la parola *ministro* a quella di *ministero*.

La circostanza poi che vorrei appurata dal signor Ministro, è questa. Però onde chiarire meglio il mio intendimento, conviene che io legga l'ultimo articolo del progetto :

« Art. 48. Le disposizioni legislative e regolamentarie esistenti nelle varie province del regno per tutto ciò a cui provvede la presente legge, cesseranno di essere in vigore appena che saranno insediate le nuove Camere. »

Ora io vedo questa risultanza che cioè le nuove Camere insediate si troveranno senza verun regolamento.

Io crederei quindi, che per evitare l'inconveniente, che le Camere non abbiano norme direttive per le loro deliberazioni o per qualunque altro atto d'amministrazione, si potrebbe stabilire nell'art. 35 che le Camere fossero in obbligo entro lo spazio di un mese dal loro insediamento di presentare al Ministro un regolamento.

E perciò proporrei di aggiungere nell'art. testè letto che i regolamenti attualmente in vigore cesseranno di esserlo un mese dopo che le Camere saranno insediate.

Domanderei se il signor Ministro crede che questa proposta possa essere ammessa.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Io non mi oppongo.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Io credo che non si eviti ancora l'inconveniente.

Fino a tanto che le Camere avranno fatto il regola-

mento e che questo regolamento non sarà approvato, esse saranno destituite di una norma direttiva delle loro riunioni.

Dal momento che si mette l'obbligo dell'approvazione saranno dopo un mese destituite di una norma per condursi durante le loro deliberazioni, perchè non varrà il regolamento antico cui è tolto vigore, non il nuovo non ancora approvato.

Ci vuole dunque una diversità di termini fra l'epoca in cui debbono presentare il regolamento e l'epoca in cui questo regolamento deve andare in vigore, e finchè questo secondo termine non è spirato, bisogna prescrivere che deve durare in vigore il regolamento antico attuale.

Presidente. Domando al signor Senatore Di Pollone se le due sue avvertenze sono l'espressione della sua volontà individuale, ovvero quella dell'ufficio centrale.

Senatore Di Pollone. Queste osservazioni sono mie.

Presidente. Prego il signor Relatore a dirmi se l'ufficio centrale le accetta.

Senatore Farina, Relatore. L'ufficio appoggia in genere queste due osservazioni, ma colle modificazioni che ho avuto testè l'onore di fare.

Senatore Di Pollone. Io accetto queste modificazioni.

Presidente. Quanto alla prima proposta del signor Senatore Di Pollone di surrogare cioè la parola *Ministro* a quella *Ministero*, non credo siavi difficoltà; quanto poi alla seconda, prego il Senatore Di Pollone a concertarsi col signor Relatore dell'ufficio centrale, ed a formulare l'aggiunta che egli intende proporre.

(Il Senatore Di Pollone ed il Senatore Farina concertano l'aggiunta da farsi all'art. 35, e questa formulata viene consegnata al Presidente).

Sono dunque due gli emendamenti proposti di concerto coll'ufficio centrale ed acconsentiti dal signor Ministro: l'uno consiste nella sostituzione della parola *Ministro* a quella *Ministero*.

Io interrogo il Senato se intende ammettere questa sostituzione.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

L'altro emendamento consiste nell'aggiunta delle seguenti parole che leggerò a suo luogo, rileggendo la parte dell'articolo col quale l'emendamento fa corpo.

« Art. 35. Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione ed ogni altra cosa relativa all'amministrazione interna, saranno determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, » quindi verrebbe l'aggiunta proposta dal signor Senatore Di Pollone « entro lo spazio di due mesi dall'epoca del suo insediamento, e da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nel termine di un mese dal giorno della trasmissione ». Con ciò sarebbe terminato l'articolo.

Non facendosi osservazioni metto ai voti anzitutto l'emendamento.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 35 così emendato.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 36. Sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro.

(Approvato).

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Per una mera omissione materiale non si è aggiunta la seconda parte dell'articolo 37 del progetto del Ministero che corrisponde allo articolo 36 di cui si tratta, consistente in queste parole, « purchè non siano relative a persone o ad interessi di mera interna amministrazione. »

Io non credo che il Ministro voglia far difficoltà a che questa parte del mentovato articolo 37 del suo progetto sia ora aggiunta all'art. 36.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Quest'aggiunta non fu riprodotta dall'ufficio centrale quando riesaminò il progetto, ed io avendo avuto comunicazione del lavoro fatto dall'ufficio centrale non l'ho creduto una semplice dimenticanza, ma supposi che fosse cosa avvedutamente fatta.

Essendo entrata nel mio pensiero questa considerazione che credo fondata, io mi credo in dovere di esporla alla Camera.

Gli è estremamente difficile, Signori, di cercare di definire quale è la questione personale, quale è la questione reale nelle materie che possono trattarsi in una assemblea qualunque.

Estremamente difficile è pure il trattare quale sia quella parte di un rendiconto che si convenga rendere pubblica, quale quella che non convenga rendere pubblica; e precisamente, sopra questa gran difficoltà, io mi ricordo che tutti i pubblicisti del mondo (mi permettano questo esempio) ammettono la necessità che vi è della libertà della stampa, ma di una libertà frenata, regolare. Tuttavia non hanno ancora trovata altra via, nel fare buone leggi sulla stampa, che quella di mettere il giurì come giudice in materia di stampa, perchè regoli, definisca, circoscriva ciò che è lecito di pubblicare, ciò che è conveniente e ciò che è sconveniente di far sapere al pubblico. Ma nessuno mai ha potuto stabilire norme le quali siano esattamente applicabili dai giudici, e quindi si è ordinariamente andati all'idea di riferirsene al convincimento dei giurati.

Questo articolo potrebbe presentare qualche inconveniente se la pubblicità delle deliberazioni delle Camere fosse obbligatoria. In tal caso si dovrebbe mettere in rilievo quella parte che può essere disconveniente di pubblicare.

Ma dopo che l'articolo è stato concepito nel senso che sarà in facoltà delle Camere di pubblicare le deliberazioni loro, cioè la cosa è lasciata facoltativa ad uomini nei quali deve supporre tutta la prudenza, tutta

l'avvedutezza necessaria, mi parrebbe che l'andare creando dei freni ed imponere restrizioni non sia cosa molto utile e provvida. Sorgeranno delle dispute, uno dirà che la natura delle questioni è tale da doversi portare a conoscenza del commercio; un altro dirà che le persone non ci entrano che secondariamente; si sollevano discussioni intorno al testo della legge, si agiteranno sempre delle questioni nell'applicazione pratica della medesima. Perciò sembra più conveniente riferirne alla Camera; lasciare alla prudenza della maggioranza di stabilire nei singoli casi ciò che si deve pubblicare e ciò che sarebbe conveniente di rendere pubblico.

Senatore Di Pollone. Io feci questa proposta, mosso da due motivi; il primo si è che avevo trovato nel progetto presentato dal Ministro Natoli questa disposizione, che io credevo utile e conveniente; il secondo si è che da 17 anni che ho l'onore di presiedere la Camera di commercio di Torino, non ho mai veduto pubblicate le questioni, non d'ò personali, perchè fortunatamente non si sono mai presentate, ma tutte le deliberazioni di interna amministrazione.

Ma dal momento che il signor Ministro respinge questa proposta io, avendo anche consultato a proposito l'ufficio centrale, la ritiro.

Presidente. Trattandosi di un'aggiunta all'articolo 36 che è già stato votato, ed essendo questa ritirata non occorre che di procedere oltre.

CAPO V.

Impiegati.

« Art. 37. Le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta approvata. Potranno rivocarli.

« Le nomine e le rivocazioni avranno luogo a maggioranza assoluta di voti a spittinio segreto.

« Gli inservienti saranno nominati dal Presidente e revocabili da lui. »

Senatore Di Pollone Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi rinerisce di trattenere così frequentemente il Senato in osservazioni di poca importanza; tuttavia mi pare che in questo articolo 37 dove si dice che « le Camere istituite colla presente legge nomineranno il Segretario e gli altri impiegati nei limiti della pianta approvata, » sarebbe necessario aggiungere da chi questa sarà approvata. Ben si suppone che deve essere dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed è come era spiegato nel progetto ministeriale; ma qui non se ne fa parola. Quindi proporrei di dire, « nei limiti della pianta da approvarsi dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Il Ministro accetta.

Presidente. È proposta fatta a nome dell'ufficio centrale?

Senatore Di Pollone. L'ufficio centrale l'accetta anche.

Presidente. Metto ai voti questa proposta la quale consisterebbe nello aggiungere le parole da approvarsi dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Metto ai voti l'intero articolo 37.

(Approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

« Art. 33. Le Camere di commercio ed arti potranno avere un patrimonio loro proprio.

« Non potranno però impiegarlo in imprese commerciali o industriali. »

Senatore Correale. Si dovrebbe aggiungere industrie come si è detto nell'altro articolo.

Senatore Farina. Qui si tratta della denominazione di questi Corpi morali già adottata negli articoli precedenti.

Presidente. Qui è in un altro senso.

Senatore Correale. Allora non insisto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 38.

(Approvato).

« Art. 39. Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti;

« b) Imponendo una tassa sulla introduzione delle merci in città o sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto della Camera, come assicurazioni marittime o terrestri, o sulle polizze di carico-lettere di vettura, contratti di noleggio e simili;

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali ed industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi.

« Nian diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo da emanare per decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato.

« Tuttavia le nuove Camere di commercio ed arti che devono succedere alle Camere attualmente esistenti che hanno rendite derivanti da diritti legalmente percepiti sulle contrattazioni commerciali, come polizze di assicurazioni o di carico, lettere di vettura od altre, le conserveranno nella forma ed entità attuale senza bisogno di altra approvazione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi sembra che in questi articoli si parli di imposte, e non so se convenga che le Camere di Commercio abbiano facoltà di mettere imposte sopra tutte le merci che entrano nella città. È

questa una specie di *octroi*, e non mi pare che le Camere di Commercio debbano mettere una imposta che sarà pagata da tutti i cittadini invece di essere pagata dai commercianti.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo di dover sottomettere al Senato alcune riflessioni in risposta alle osservazioni dell'onorevole Senatore Arrivabene.

Il sistema d'imposizione sopra una data classe di cittadini o sopra determinati cespiti per il mantenimento di questo corpo morale che si chiama Camera di Commercio con approvazione per decreto reale e con parere del Consiglio di Stato tiene ad un sistema generale della nostra economia interna e della nostra legislazione.

In Inghilterra senza dubbio anche simili proposte di tributi si portano alle Camere; ma nel sistema costituzionale nostro conforme a quelli della Francia e del Belgio che sono notissimi all'onorevolissimo Senatore Arrivabene, allorchando si tratta di simili imposizioni sopra una data classe per mantenimento di alcuni corpi morali, come sarebbero i Comuni, le Province, le Camere di commercio, si provvede dal potere esecutivo con determinate formalità stabilite dalla legge, qu li sarebbero quelle di un decreto reale, preceduto dal parere del Consiglio di Stato. Questo intorno alla forma.

Quanto al sistema di ciò che si propone in ordine ad alcune imposizioni contemplate in quest'articolo, io sono perfettamente del parere del Senatore Arrivabene, che la tassa sull'introduzione delle merci in città, abbia a ritenersi così vessatoria non solo ma anche grandemente dannosa al commercio interno; ed in tale parte ho l'appoggio della ripugnanza che, per quello che mi si dice, destava anticamente in Torino l'imposta di 25 centesimi per collo sulle mercanzie che entravano in città a favore della Camera di commercio di Torino, ragione per cui quest'imposta fu abolita. D'altronde si è per questo che domandava la parola per chiedere la soppressione del paragrafo *b* di quest'articolo 39 e la soppressione dell'altro paragrafo: « Tuttavia le nuove Camere di commercio ecc. » che si legano insieme.

Nell'alinea *b* di quest'art. 39 si permette alla Camera di commercio d'imporre una tassa non solo sull'introduzione delle merci in città (alla quale tassa il Ministero si oppone per la ragione che enunciava l'onorevole Senatore Arrivabene e che io stesso esposi al Senato), ma si propone di più che possano le Camere di commercio imporre una tassa sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto delle medesime, come sulle assicurazioni terrestri, sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Dopo essersi fatta questa proposta coll'alinea *b* dell'art. 39 si dice all'alinea successiva che quelle Camere le quali possiedono attualmente queste entrate le potranno conservare, rigi ne per cui i due alinea si legano l'uno coll'altro come io avevo or ora sottomeso al Senato.

Il Ministero non propose l'alinea *b*, e di più chiedeva che fossero soppresse le imposizioni che attualmente si esigono di questa natura, vale a dire sulle contrattazioni commerciali, sulle assicurazioni marittime, lettere di vettura e simili.

Il Ministero nel progetto Natali diceva all'articolo 50: « Con tutto il corrente anno cesseranno gli assegnamenti sul bilancio dello Stato e le tasse di ogni specie delle quali godono le Camere attuali. »

Venivano in conseguenza a cessare queste imposizioni che il paragrafo: « Tuttavia le nuove Camere » conserverebbe per le Camere che attualmente le hanno come sarebbero quelle di Genova e di Ancona.

Nel progetto riformato, da me comunicato all'Ufficio con lettera del 9 novembre, si manteneva la stessa disposizione, ma al testo di quest'art. 50 che in quel progetto diventava art. 46, si aggiungeva che quando cessano questi rami d'entrata a favore delle Camere che attualmente ne godono, cessano gli oneri che pesano sopra le Camere stesse.

Perchè il Senato si formi un'idea delle ragioni che determinavano il Ministero a tale deliberazione, e della entità di questi oneri e di queste entrate, io gli sottometterò alcune annotazioni.

Le ragioni che consigliavano il Ministero quanto all'introduzione delle merci in città, sono quelle stesse che enunciò il Senatore Arrivabene.

Quanto all'altra imposta sopra le assicurazioni marittime, il Ministro d'agricoltura, industria e commercio non voleva e non poteva ora venire in certo modo in opposizione ad un progetto di legge presentato dal suo collega di finanze in data del 4 luglio 1861 alla Camera dei deputati per delle imposte sulle società di commercio.

In questo progetto di legge si propone la tassa dell'uno per mille sulle assicurazioni marittime; si propongono altre imposizioni sulle società commerciali. In conseguenza se poteva credersi che la imposizione dell'uno per mille sulle assicurazioni marittime a favore di taluna camera aveva potuto ragionevolmente durare quando non v'erano altre imposte, si dovette sopprimere ora che il Ministro delle finanze ne faceva di questa entrata un tributo generale a favore dello Stato.

Dirò ora dell'entità di queste entrate e dei pesi che sono a carico di esse, e che verrebbero a cessare secondo il progetto ministeriale.

La Camera di commercio di Genova ritrae 126m. lire annuali da colestà tassa dell'uno per mille sullo assicurazioni marittime; ma nel tempo stesso paga 7 mila lire annue tra interesse ed ammortizzazione del debito contratto per l'acquisto della fregata regalata al Re Vittorio Emanuele: paga di più lire 60 mila annue per le spese fatte per la strada Carlo Alberto; finalmente paga oltre 25 mila lire annue per il mantenimento delle scuole tecniche e nautiche. Dunque la totalità delle spese di cui la Camera di commercio di Genova, per effetto del nuovo progetto di legge, ver-

rebbe a liberarsi, sarebbe di 92 mila lire annue, per quali spese si propongono in bilancio le somme corrispondenti.

Non si distruggono in nessun modo le istituzioni alle quali ha provveduto la Camera; solo cesserebbe un introito di 126 mila lire a suo favore, ed in conseguenza perderebbe un margine che le resta, al quale dovrebbe provvedere con altri mezzi d'introiti che si sono messi innanzi nel progetto ministeriale.

Quanto alla Camera di commercio di Ancona essa ritrae 75 mila lire dall'imposta sopra le assicurazioni; nel tempo stesso essa spende per il mantenimento del tribunale di commercio 7 mila lire annue; spende di più 21 mila lire annue per contribuzione nella costruzione dell'arsenale marittimo di quella città, ciò che fa 28 mila lire; spende di più 5 mila lire annue per una specie di *Drawbacks*, o rimborso, che è messo a carico di quella Camera di commercio, ciò che porta a 33 mila lire. Quindi si libererebbe di una spesa di 33 mila, ma perderebbe un introito di 75 mila lire, al quale provvederà cogli altri mezzi di entrata che sono indicati nell'articolo del progetto ministeriale, come faranno le altre Camere.

Quindi io credo di dover persistere nel sistema proposto dal Ministero, tanto nell'interesse delle Camere di commercio che attualmente hanno queste entrate, quanto nell'interesse di quelle altre che verrebbero ad istituirsi, alle quali, per effetto del paragrafo *b*, si verrebbe ad accordare la facoltà di imporre le stesse contribuzioni sulle contrattazioni commerciali, sulle assicurazioni marittime, sulle polizze di carico e lettere di vettura.

Esposte le ragioni al Senato che determinarono l'ufficio centrale ad insistere, e che meglio saranno naturalmente sviluppate dall'onorevole Relatore, ed esposte quelle che determinarono il Ministero a rimaner fermo nel suo progetto, spetta al Senato di pronunziare la sua parola autorevole sopra questo argomento.

Presidente. La parola è al Signor Relatore dell'ufficio centrale.

Senatore Farina, Relatore. Duole a me di trovare contraddittore in una quistione che è vitale, per una quantità di Camere di commercio, e per una quantità di istituzioni benefiche dalle Camere medesime mantenute e sussidiate, duole, dico, a me di trovare un così valente contraddittore quale è il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fortunatamente però, egli nel principio del suo discorso ebbe cura di rinnovere quella obiezione principale che contro la percezione delle tasse proposta dall'ufficio centrale poteva militare dipendentemente dalla legge fondamentale del Regno.

Rimossa questa obiezione fondamentale, la discussione si aggira sopra una semplice quistione di convenienza. Tale quistione, parmi si debba porre in questi termini:

È egli conveniente o no che per il lustro, per la

sussistenza delle Camere di commercio che ora stanno per istituirsi debba crearsi semplicemente un'imposta diretta, sopra le persone dei negozianti, oppure ripartire questo peso sulla generalità degli atti che dal commercio vengono praticati?

Anzitutto io mi appello a quanto succede in tutti gli Stati d'Europa: se le contribuzioni, invece di portarsi sulla consumazione, sulle contrattazioni, si riducessero all'imposta diretta sui fondi e sulle persone, io domando, o Signori, quale sarebbe nella condizione attuale dell'Europa quello Stato il quale troverebbe, non che di far fronte a tutte le sue spese, ma soltanto ad un terzo delle medesime? Si prendano in mano i bilanci di tutti gli Stati, e si vedrà, che i loro introiti principali consistono nelle imposte indirette sulle consumazioni, nelle imposte indirette sulle contrattazioni, in tutto ciò insomma che costituisce il sistema attuale dei tributi, tutt'affatto distinti dalle imposte dirette sopra le cose e le persone.

Se noi abbiamo quindi creduto di dover proporre una tassa la quale colpisse alcune contrattazioni commerciali, colpisse il generale movimento delle merci, vi siamo stati indotti da potenti considerazioni, vi siamo stati indotti dai reclami delle Camere esistenti, le quali, si può dire, unanimamente dichiararono che senza di ciò non avrebbero potuto trovare fondi sufficienti per sussistere decentemente, non che per alimentare quelle istituzioni che sotto il loro patronato avevano vita utile ed efficace per il pubblico.

Mi permetterò, o Signori, a questo riguardo di dare cenno di quanto espose la Camera di commercio di Bologna, la quale combattendo il progetto del Ministero, ed il sistema di accordare rendite necessariamente scarissime alle Camere, dimostra come essendosi istituita in Rimini una Camera di commercio, e nella istituzione essendosi voluto limitare all'imposta sopra i commercianti soltanto nei termini ad un dipresso della proposta del Ministero i mezzi coi quali si potesse sostenere la Camera, questa dopo pochi mesi d'esistenza fu obbligata di sciogliersi.

Ed infatti, se voi, o Signori, obbligate quel commerciante stesso che deve intervenire nella Camera, e come membro della Camera deve provvedere non solo all'esistenza della Camera stessa, ma altresì di tutti gli stabilimenti secondari che da essa dipendono e sono alimentati, se, dico, lo ponete nella dura necessità, per avere la Camera di commercio e quelle altre istituzioni utili e dipendenti da essa, di porsi la mano in tasca e di fare notevolissimi sacrifici voi mettete l'interesse privato dell'individuo in lotta coll'interesse pubblico, e correrete rischio che l'interesse privato, prevalendo, faccia cessare la rappresentanza del pubblico interesse.

Egli è appoggiandosi a questi motivi, citando questo esempio, che la Camera di Bologna insisteva perchè si allargasse quella sfera d'azione che debbono avere le Camere, sia per poter sussistere, come per poter dare

vita agli istituti secondari dipendenti dalle medesime.

La rappresentanza della Camera di Bologna è scritta in carattere alquanto minuto, se il Senato crede che io ne dia lettura sono a' suoi ordini.

Voci. N. ! No!

Senatore **Farina**, *Relatore*. Altrimenti posso deponla sul banco della Presidenza, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ho citato l'esempio di quanto è succeduto in Romagna e della chiusura della Camera di Rimini, ma se mi permettete vi riterò l'esempio di una delle principali Camere di commercio degli antichi Stati, cioè della Camera di commercio di Genova.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Come ottimamente diceva il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio, questa Camera ritrae 126 mila lire annue dalla percezione annua che si fa di un franco per ogni mille di valore assicurato nelle assicurazioni marittime. Come il Senato vede quest' imposta non ha punto diminuito lo sviluppo che hanno preso queste contrattazioni, perchè come appare manifestamente dalla cifra assai modica e dalla tassa in confronto del valore assicurato, si vede che estesissimi sono i contratti nella piazza di Genova, nella quale esistono non so bene se 23 o 24 compagnie di assicurazioni marittime. Con questi prodotti la Camera di commercio di Genova ha procurato utili istituzioni per il commercio, utili istituzioni alle quali altrimenti non era dal Governo stata provveduta: essa ha procurato l'allargamento di una strada della città che mette in comunicazione il porto con la parte più frequentata della città medesima, essa soprattutto ha dato vita ad un istituto di commercio e di navigazione che è il solo, ardisco dire, che adempia degnamente all'ufficio suo sicuramente in tutti gli antichi Stati, e forse anche nelle province aggregate al nostro Stato più recentemente.

Ora supponiamo che si sopprima questa tassa, queste istituzioni necessariamente devono cadere.

La loro caduta è evidente. La tassa commerciale di Genova non rende che 400 mila lire; io invito il signor Ministro a verificare la cifra che a me venne trasmessa dal Presidente di quella Camera: se si devono imporre per questa tassa di 400 mila lire, tanti centesimi addizionali per avere 126 mila franchi, ognun vede che bisogna imporre sui negozianti circa 30 centesimi per lira d'imposta addizionale.

Ora è evidente che quando queste persone dovranno tassarsi in una proporzione così grande, preferiranno di lasciar cadere i conodi generali del commercio, preferiranno che le scuole non si tengano, che cessi l'istruzione piuttosto che dover essi soli sopperire ad una così grave sovrimposta, torneremo quindi qui sgraziatamente a quella lotta di interesse privato coll'interesse pubblico, lotta nella quale è pur troppo a temere che la preferenza venga data all'interesse privato a scapito del pubblico interesse; se non che il signor Ministro in-

siste dicendo che questa tassa non può assolutamente sussistere, perchè egli vuol farne oggetto di una tassazione generale. Io credo che qui vi sia un poco d'equivoco.

Io non dimando che onde prosegua la percezione di questa tassa a favore della Camera di commercio di Genova, e non dimando con me l'ufficio, che onde si permetta alla nuova Camera di commercio di percepire essa pure dei diritti sulle contrattazioni e sul movimento del commercio, lo Stato venga per ciò ad essere danneggiato nelle imposte generali che egli percepisce: ma, o mal mi o,pongo, o vi è una grande diversità fra l'imposta che vuol mettere il Signor Ministro e quella che viene attualmente percepita dalla Camera di commercio di Genova e di cui si domanda l'autorizzazione a favore delle altre Camere.

L'articolo 89, se bene ricordo della nuova proposta di legge sulla tassa di registro colpisce al § 14 gli atti e contratti di assicurazione e la tassa sovra i medesimi dell'uno per cento è dovuta sul valore del premio, ossia sull'ammontare del prezzo pattuito per l'assicurazione. L'imposta invece percepita dalla Camera di commercio di Genova, imposta che ha la sua origine in un decreto imperiale del 17 febbraio 1806, viene percepita sul valore assicurato in ragione di uno per mille.

Ciò posto, fra la disposizione della tassa sul registro proposta dal Ministro, e le disposizioni che concernono la tassa attualmente percepita dalla Camera di commercio di Genova, vi è una grandissima differenza, giacchè l'una si aggira sul premio, l'altra invece sul valore assicurato.

Supponiamo infatti il premio d'assicurazione all'1 per 100 del valore assicurato; con 100 lire di premio si verrà ad aver assicurato per 1000 lire di valore. Percependo l'1 per 100 sul valore assicurato si viene ad avere 10 lire di tassa; percependo invece l'1 per 100 sul premio si viene ad avere una lira di tassa. Fra una lira e dieci lire vi è adunque un margine sufficiente, una somma di introito considerevole, della quale possono approfittare per l'esistenza loro, e per quella degli istituti che da loro dipendono, le Camere di commercio.

Sicuramente il signor Ministro potrà dirmi che egli intende di mettere altre leggi, che intende di aggravar maggiormente il commercio, in somma di fare in modo che anche questa tassa sulle assicurazioni sia percepita dal Governo.

Ma in questo caso lo pregherei di dirmi se invece di imporre nuove tasse alle antiche province ed a quelle che maggiormente da esse sono aggravate non reputi equo e conveniente estendere le esistenti in tali province al rimanente dello Stato, e se ciò facendo, egli non avrebbe un margine più che sufficiente onde far fronte non solo alle spese ordinarie, ma anche alle spese straordinarie dello Stato, senza volere creare invece nuove istituzioni in modo che la loro vita debba risarcirne necessariamente stentata ed inetta a produrre alcun utile risultato?

Lo ripeto, o Signori, se noi obblighiamo i soli commercianti che sono chiamati a nominare i membri delle Camere ed i membri delle Camere stesse a sopportare tutta la spesa della manutenzione delle Camere e degli Istituti che da esse dipendono, noi avremo creato degli enti nei quali l'interesse personale sarà in lotta manifesta coll'interesse generale dello Stato; degli enti, i quali assai probabilmente si asterranno dal fare il bene onde i componenti loro non siano obbligati a pagarlo colla loro borsa, ed esclusivamente colla borsa loro.

Per conseguenza io credo che il seguire il progetto del Ministero sarebbe non solo impedire il bene per l'avvenire, ma un distruggere quel bene che già portano codeste istituzioni colà dove esistono.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Come rappresentante di un ufficio scelto da un corpo eminentemente conservatore io debbo soprattutto desiderare che si conservi il bene e che prima di distruggere il bene presente si costruiscano tali edifici che possano produrne uno equivalente ed anche maggiore. Col progetto invece del Ministero io vedo sorgere istituzioni, che l'esempio di quanto è succeduto a Rimini, fa vedere che o non possono sussistere, o che non hanno mezzi nè vigoria per procurare l'utile del commercio e delle arti nella periferia della loro circoscrizione. Io dico che prima di distruggere voglio essere certo che si costruiscano altri edifici, che si possano surrogare nell'opera il bene, a quelli che attualmente distruggere si vogliono.

Sin dal primo momento in cui si aperse la discussione su questa materia, l'onorevole signor Ministro di agricoltura, Industria e commercio rispondendo all'onorevole conte Di Pollone, ebbe a rimarcare come fosse desiderabile, che in tutti i centri importanti industriali e commerciali, vi fossero locali rappresentanze degli interessi del commercio e delle arti, ed io appoggiando questa sua idea, ed insistendo sulla medesima, mostrai come si fosse fatta base di questa considerazione per accondiscendere facilmente alla convocazione di quella specie di *meeting*, che non possono avere favorevoli risultati se non quando il traslocamento dei commercianti non deve portarsi ad una grandissima distanza.

È evidente, che per avere una rappresentanza locale degli interessi delle singole parti dello Stato, bisogna che questa non sia eccessivamente estesa, se no verrà a mancare evidentemente delle cognizioni, di quelle particolarità delle località, che devono specialmente dalle rappresentanze stesse essere fatte presenti. Ma se è a desiderarsi, che in tutti i centri importanti commerciali ed industriali vi siano rappresentanze di camere di commercio, acciò facciano conoscere gli interessi, le vedute, i desideri delle singole località, è evidente che bisogna a queste locali istituzioni accordare i mezzi necessari per sussistere.

Ora quanto più noi circoscriviamo gli oggetti sui quali si possono imporre tasse dalle camere di commer-

cio, altrettanto evidentemente diminuiamo la possibilità della creazione delle Camere medesime.

Ma io prescindere da tutte queste considerazioni le quali già da per sé mi paiono d'una grande importanza; e farò quest'argomentazione che si riferisce alle camere antiche. Le tasse che esse percepiscono sono già entrate nell'abitudine di tutti quelli che devono pagarle, esse non destano malcontento, esse non suscitano lagnanze, contro di queste tasse non si ebbero fin qui nel Parlamento richiami. Dunque perchè sopprimerle, per costituirne invece altre contro le quali, perchè nuove, vi saranno sicuramente e lagnanze, e reclami?

E chi non sa, che in fatto di tasse, anche quelle forse meno buone, sono sempre da preferirsi, o almeno se non sempre, quasi sempre alle nuove le quali destano clamore pel motivo che le une sono passate nelle abitudini delle popolazioni, le altre invece vengono per la prima volta forzatamente sopportate?

Che se invece non si parla delle tasse già percepite nelle località ove le Camere di commercio esistono, e si vuole parlare invece delle tasse, che si vorrebbero imporre nelle località nelle quali le Camere di commercio si devono costituire, ed in allora, Signori, osservo che le nuove Camere di commercio non hanno un voto deliberativo, esse non tengono che una facoltà di proposta la quale è sottoposta all'approvazione del Ministero, il quale quando troverà che queste tasse non sieno convenienti, quando troverà che queste tasse possono fare una duplicazione spiacevole alla tassa governativa, quando troverà che queste tasse possano inceppare la libertà commerciale ed industriale, allora rifiuterà di approvarle, e dirà alle Camere di commercio proponetene delle altre.

Ma volete spingere la limitazione sino al punto di dire: voi non potete in questo genere nemmeno proporre quello che credete più utile, quello che ravvisate necessario alla vostra esistenza? Come, voi create degli enti, o Signori, voi create delle Camere per consultarle nello interesse generale del commercio dello Stato, dell'industria, per farvi consigliare specialmente sui bisogni delle singole località, e poi negate loro la facoltà di dire quali sieno i mezzi mediante i quali potrebbero più agevolmente vivere? Ma evidentemente mi pare che questo sia un eccesso di contraddizione, perchè mi sembra che la prima facoltà che si deve dare ad un individuo, ad un corpo morale il quale sia chiamato a portare consigli, sia quella di accordargli la facoltà di dire quello che è più utile alla sua esistenza, quello che meglio conviene alla sua prosperità.

Noi dunque creeremo delle Camere consultive per sapere quello che occorre per l'interesse generale del commercio e non richiedano alle medesime niente meno che la facoltà di dire che cosa loro meglio convenga per sussistere.

A fronte di questa contraddizione, a fronte dei danni che ne verrebbero indubbiamente dal circoscrivere nel fatto delle loro imposte così straordinariamente i limiti

delle attribuzioni delle Camere di commercio, io credo che si possa adottare il progetto dell'ufficio centrale, siccome più atto a condurre a quel risultato che è sicuramente nell'interesse del Governo e del Parlamento che si ottenga mediante l'istituzione della quale si tratta.

Senatore Martinengo. Io sono ben lungi dal credere di portare un grave peso nella questione che si agita colla semplice opinione, che intendo di esporre; opinione che è contraria ad allargare la sfera di queste imposizioni le quali possono o direttamente o indirettamente aggravare l'agricoltura....

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Martinengo... poichè l'agricoltura è stata messa a parte dalle camere di commercio e non vi entra. Ora l'imposta sull'introduzione delle merci nelle città aggraverebbe anche l'agricoltura, e perciò prego il Senato di voler riflettere prima di ammetterla.

In quanto alla questione elevatasi sul secondo punto di quest'articolo, cioè, sul parificare o no le Camere di commercio esistenti, io certamente amerei la parificazione poichè i benefici che ritraggono indirettamente quelle città ove attualmente vi sono queste introduzioni, potranno ugualmente sussistere se questo aggravio lo potrà mettere il Governo.

Per conseguenza io non vedrei modo più facile di questo per raggiungere la parificazione che tanto tutti desideriamo.

Nell'ipotesi poi che il progetto venisse approvato quale venne proposto dall'ufficio centrale, io proporrei che alla parola *merci* fosse sostituita la parola *manifatture*, onde venisse esclusa affatto ogni idea di qualunque siasi merce che non appartenga specialmente al commercio industriale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha pure domandato la parola per una mozione d'ordine: prima però di dargliela, pregherò il signor Senatore Martinengo di formulare la sua proposta di sostituzione di parole.

Senatore Martinengo. Io proporrei che si sostituisca la parola *manifatture* a quella *merci* che si legge nell'alineia b dell'art. 39.

Presidente. Ella intende dire *prodotti manifatti*, che vorrebbe sostituire a *merci*.

Ora la parola spetterebbe al signor Ministro delle Finanze; però siccome il Relatore dell'ufficio centrale l'aveva chiesta per una mozione d'ordine, così, se l'onorevole Ministro permette, la darò prima al Relatore.

Ministro delle Finanze. Sì, sì, la conceda pure al signor Relatore.

Presidente. La parola è al signor Relatore dell'ufficio centrale per la sua mozione d'ordine, alla quale lo prego di restringere per ora le sue osservazioni.

Senatore Farina, Relatore. La mia osservazione si riduceva a notare che qui non trattavasi di agricoltura.

Siccome però il Senatore Martinengo ha poi esteso lo sviluppo della sua tesi parlando di escludere le merci, direi, indigene, i prodotti agricoli del suolo, io credo che l'ufficio centrale non frapporterebbe ostacolo ad accettare il suo emendamento, quando fosse formulato in modo che realmente rispondesse alle sue idee, anzichè alla generalità, colla quale esso è espresso.

Presidente. In tal caso si parlerà di ciò quando si discuterà l'emendamento del Senatore Martinengo; intanto ora do la parola al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Risponderò brevemente a tutto quanto è stato detto intorno all'articolo 39.

Il membretto b dice che sarà data facoltà alle Camere di imporre una tassa sulla introduzione delle merci in città, e sopra le assicurazioni marittime e terrestri, o sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Queste sono le tre materie sulle quali si vorrebbe porre la tassa.

La tassa sull'introduzione delle merci in città è un dazio-consumo. Chi pagherebbe questi dazii-consumo? Li pagherebbero tutti coloro che abitano in città....

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Ora le Camere di commercio hanno uno speciale incarico che è quello di vigilare se gli interessi commerciali siano tutelati dall'autorità competente; di proporre al Governo quei provvedimenti che credono opportuni per lo sviluppo di certe industrie e per la maggiore libertà del commercio ed hanno alcune altre incumbenze che si riferiscono alla prosperità ed al benessere del commercio.

In ultima analisi queste Camere, mi permetto ripetere, hanno un incarico, o dirò meglio un mandato speciale.

Ora i dazii-consumo devono andare a beneficio di tutti i conviventi d'una intera città; e con qual diritto le Camere di commercio, che hanno uno speciale interesse riguardante soltanto i negozianti, i banchieri, e quelli che esercitano l'industrie vorranno imporre a pro' di questi un dazio consumo anche su coloro che non vivono di industria, di commercio, di banca, o di altri negozii che generalmente si chiamano affari commerciali?

Io, a dire il vero, non so comprendere, come mai a beneficio d'una classe speciale della città si voglia mettere un'imposta, una tassa, che deve soddisfare ai bisogni generali di tutti i conviventi dentro le mura d'una medesima città.

Per queste considerazioni io respingo la proposta, e la respingo perchè credo che i dazii-consumo devono essere a beneficio di tutti, nella stessa guisa che sono a peso di tutti coloro che vivono dentro la cerchia d'una medesimo paese.

Si dice secondariamente colla proposta legge che si delibera porre una tassa sopra le assicurazioni marittime e terrestri.

Domando io: chi paga queste assicurazioni marittime? Le paga un assicurato che è commerciante; ma con

questa parola assicurazioni terrestri non si colpisce soltanto l'assicurazione marittima che probabilmente riguarda coloro che fanno dei traffici coll'estero, e sono perciò commercianti, ma colpisce pur anche l'assicurazione che fa un proprietario nel suo fienile, in una campagna o nelle case rurali che possiede sopra li suoi latifondi; quindi con questo articolo si colpisce con una tassa non solo i negozianti, non solo i banchieri, non solo quelli che esercitano l'industria, ma anche coloro che vivono della rendita delle loro terre; nè a me sembra che per mantenere una istituzione d'indole affatto speciale cioè a dire commerciale, sia giusto colpire con questa seconda tassa tutti quanti i cittadini indistintamente che non si occupano nè d'industria, nè di commercio.

La terza riguarda le polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili.

Su questo ho solo da ripetere a un dipresso ciò che ho già detto per le assicurazioni terrestri, ma aggiungerò a maggiore schiarimento che quando si parla di polizze di carico e di lettere di vettura, non si intende solo delle polizze di carico marittimo, si intende anche del trasporto delle merci o per meglio dire dei prodotti che i proprietari di latifondi debbono fare caricare sopra un biroccio o sopra un carro per inviarle al mercato per quivi smerciarle.

Per polizze di carico si intende generalmente quel documento col quale si dichiara la merce che è caricata sopra una nave, e per lettera di vettura più comunemente si intende quella colla quale si dichiara il prodotto che un proprietario o produttore manda sul mercato a vendere.

Per queste considerazioni non mi sembra esatto il modo col quale è stato compilato quest'art. 39.

Dirò poi che la prima tassa come dazio di consumo deve essere a prò di tutti e non a favore di una sola classe di cittadini.

Che la seconda sulle contrattazioni commerciali e sulle assicurazioni marittime sarebbe una soprata tassa perchè, colla legge che ho presentato alla Camera elettiva, ho proposto una tassa sopra le società commerciali tassa che già esisteva per tutte le province antiche.

La terza sulle polizze di carico, sarebbe pur essa una soprata tassa perchè tanto dalla nuova legge proposta sul titolo quanto dalla vecchia sulle polizze di carico è posta la tassa.

Aggiungerò due parole, perchè dopo quanto è stato al lucidamente esposto dal proponente, mi adopero di parlare fugacemente, occorrendo piuttosto accennare che dimostrare.

Mi sembra che nel membretto c vi sia, direi quasi, una idea che implica contraddizione a quanto è espresso nel membretto precedente b, perchè si disse col membretto c avere facoltà la Camera di mettere centesimi

addizionali sullo tasso commerciali e industriali esistenti.

Ma allora quando le Camere di commercio avranno pure facoltà di mettere una imposta sopra il dazio-consumo, vale a dire colpire tutti quelli indistintamente che si trovano dentro una città, non metteranno mai centesimi addizionali sopra tasse d'indole esclusivamente commerciale perchè converrà loro di alleggerire il commercio e di trovare un maggior numero di contribuenti per diminuire la parte di imposta che colpirebbe soltanto negozianti e commercianti.

Dico questo, Signori, colla massima franchezza, perchè ho sentito, se non erro, che nel Senato vi è il signor Senatore Di Pollone, il quale da lunghi anni è stato deputato ed è presidente tuttora della Camera di commercio di Torino.

Ho appartenuto io pure come deputato alla Camera di Commercio di Livorno, che non è certamente l'ultimo dei porti del Regno d'Italia, e sono stato anche per qualche anno presidente di quella Camera, e dico che è proprio dell'indole di tutti i collegi e specialmente di quelli dei negozianti di trovare il modo di alleggerire gli aggravii che pesano sulle loro spalle.

Se adunque si dà facoltà alla Camera di mettere imposte sopra i dazi-consumo, non metteranno mai i centesimi addizionali su di quelle tasse speciali che gravitano soltanto sopra di loro.

Secondariamente deve prendersi bene in considerazione l'indole delle Camere di commercio. Io credo che lo sviluppo della libertà commerciale, quanto più sarà maggiore, tanto più andrà a diminuire l'importanza di questa istituzione; ed io per quanto abbia appartenuto a queste Camere, non deplorerei se si desse loro l'ultimo addio, quando questo si debba dare un giorno in cui l'industria ed il commercio avranno conseguito la piena loro libertà.

Ma in questo momento credo che il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio per quell'ingegno che lo distingue, per la cognizione che ha dei bisogni dell'Italia, ha fatto benissimo non solo a conservarle, ma anche a ben regolarle, o a proporre almeno che siano ben regolate. Ma io dico che a dei corpi consultivi come le Camere di commercio non dobbiamo poi dare una importanza straordinaria, nè dobbiamo dar loro facoltà come quella di proporre delle tasse che debbono poi pesare sopra tutti.

Io veggio intanto che la maggior parte delle Camere di commercio d'Italia non è stata mai soccorsa dai Governi; quella della città di Livorno non ha mai ricevuto alcun aiuto, eppure non ha mai mancato di vigilare con lodevole diligenza i bisogni di quella città e di proporre di continuo al Governo savi provvedimenti.

Se non erro, la Camera di commercio di Firenze non è soccorsa dal Governo che di sole cinque mila lire circa all'anno.

Alle Camere di commercio come corpi consultivi non debbono esser date facoltà o attribuzioni non corrispon-

denti alla loro indole, nè debbono perciò avere la facoltà d'imporre delle tasse che debbono servire ai bisogni generali dello Stato.

Rispetto alla Camera di commercio della città di Genova, mi sembra che il mio collega il Ministro del commercio e dell'agricoltura abbia dichiarato come i pesi che le stanno oggi a carico, verrebbero tutti e gli assumerebbe il Governo. Per queste considerazioni io propongo che non sieno conferite nè ad essa nè alle altre Camere di commercio nel Regno quelle facoltà che si vorrebbero dare ad esse col presente articolo di legge.

Senatore **Arrivabene**. Ho fatto le mie osservazioni piuttosto in uno spirito economico che finanziario.

Mi trovo contento però di averle mosse, perchè hanno dato origine a discorsi assai interessanti, i quali sparsero molto lume sopra questo soggetto.

Non mi è però mai passato per la mente di voler criticare quanto venne fatto dall'ufficio centrale, composto di molte persone competenti e distinte, le quali, se hanno promossa quella misura, è perchè la hanno creduta utile.

Ma ritornando sopra la questione delle merci, a me pare che non solamente è un peso che si fa cadere sopra persone che non lo devono sopportare, ma è una specie di protezione; per cui anche l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Martinengo non mi soddisfa, perchè un dazio imposto sopra le manifatture estere che arrivano nel paese serve per così dire di protezione alle manifatture indigene.

Per queste ragioni appoggio intieramente le osservazioni dell'onorevole Ministro.

Presidente. Ha la parola l'onorevole signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. La cedo al Senatore Pareto.

Senatore **Pareto**. Il signor Ministro diceva che quasi quasi desiderava che non ci fossero Camere di commercio; il modo lo aveva trovato col sopprimere quei proventi che l'ufficio centrale vuole assegnare alle medesime.

Dopo tutto ciò che ha detto l'onorevole relatore, il quale ha messo in sodo chiaramente la questione, io aggiungerò che col metodo che si era adottato finora nella Camera di commercio in Genova e che è quello riprodotto dall'ufficio centrale si aveva il doppio vantaggio che si otteneva che anche i forestieri i quali profitavano di molte di quelle agevolanze che fa la Camera di commercio pagassero. Se ci riduciamo alla sola tassa proposta dal Ministro e che facciamo pagare ai negozianti indigeni la somma necessaria per la vita di questa Camera di commercio cosa succede? Che gli altri che ne approfittano non pagano nulla, e vede il Senato che se si sopprimono come si diceva quelle diverse tasse che abbiamo, e che l'ufficio centrale mantiene, il reddito di molte delle Camere è zero, perchè nessuno dei contribuenti sia di quelli che potrebbero far parte o che vorrebbero far parte delle Camere di commercio si faranno registrare come negozianti, e non si potrà trovare nemmeno un membro che voglia

con un tal carico farne parte, perchè nessuno vorrà pagare mentre invece il metodo che si propone fa sì che quasi senza accorgersene tutti vi contribuiscono e queste Camere che hanno molti impegni e molte attribuzioni, malgrado che il signor Ministro dica che ne abbiano pochi, potranno vivere, se no non vivranno. Aggiungo che, accendendo a parlare particolarmente della Camera di Genova, non sono solo gli oneri che il Ministro ha accennato che essa abbia, ma bensì molti altri; infatti essa deve oltre alle scuole tecniche, oltre al pagamento di una fregata regalata allo Stato, oltre alle rate per la strada Carlo Alberto, sopperire a moltissimi impegni i quali consistono nel fornire i mezzi per i più facili sbarchi ed imbarchi, per agevolare il comodo del commercio medesimo.

Ora è giusto che chi profitta di questi comodi li paghi; è giusto che i forestieri vi contribuiscono, ed è metendo tasse sulle assicurazioni e sui noli che si può ottenere questi contributi dai negozianti esteri.

Io dichiaro che se la legge fosse adottata come la propone il Ministero, le Camere sarebbero ridotte al nulla; e allora molte cose che si fanno adesso per vantaggio del commercio non solo dando consigli (giacchè le Camere fanno qualche cosa di più che dare consigli) andrebbero in fumo. Infatti le Camere oltre ai pareri che danno pensano alle macchine ossia macchine per li sbarchi delle mercanzie ecc. pensano ai magazzini del porto franco e ad altre cose, e con ciò pensano non solo a dare consigli, ma a qualche cosa di più sostanziale; che consigli se ne può avere da tutte le parti, ma non da tutti si possono ottenere misure efficaci di amministrazione che vantaggino il commercio.

Io credo dunque che vi sia qualche cosa di più che semplici consigli.

Io abbrevierò il discorso perchè temo di aver tediato di troppo il Senato, ma dirò che, se volete conservare le Camere di Commercio, accettate il progetto dell'ufficio centrale; se le volete annullare, allora adottate l'idea del Ministero.

Senatore **Salmour**. Dirò due parole.

Mi sembra che poichè stiamo facendo una legge sulle Camere di commercio, bisognerà attenersi agli esempi che ci danno le altre nazioni costituzionali.

Abbiamo due esempi; da un lato quello della Francia, dove prevale lo stesso sistema proposto dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, e dove, se non erro, si contano 47 Camere di commercio, le quali non sussistono altrimenti che con questo sistema. Dall'altro lato c'è il sistema belga, il quale fa gravitare le spese delle Camere di commercio parte sui comuni, parte sulle provincie e parte sullo Stato.

Questi sono i due sistemi seguiti nei governi costituzionali.

Se io vedessi un progresso nel sistema dell'ufficio centrale forse potrei accostarmivi.

Ma invece vi vede un regresso. Ciò che domanda adesso l'ufficio centrale sono appunto i diritti che ave-

vano in origine le Camere quando furono istituite cioè quando non vi era libertà di stampa, non rappresentanza di sorta.

Al giorno d'oggi ristrette come sono le attribuzioni delle Camere di commercio, non vedo che abbiano bisogno di fondi immensi.

Io veggio che nel Belgio le spese sono ripartite nel modo che ho indicato, e l'ammontare totale di esse non può eccedere per ciascuna Camera 40.000 lire. Per queste considerazioni, io aderisco piuttosto al parere dei due Ministri che testè parlarono.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Io l'aveva già domandata prima d'ora.

Presidente. Il signor Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore**. Credo opportuno di mettere in sodo l'idea, il principio dal quale mosse l'ufficio centrale nel fare la sua proposta, proposta che vedo stranamente, mi sia lecito il dirlo, travisata.

Infatti ci si dice che, perchè proponiamo una tassa sul movimento delle merci, proponiamo una tassa sulla consumazione. Ma, veramente, io credo che il movimento sia cosa molto diversa dalla consumazione; per conseguenza io non so come si possa dire che noi, volendo imporre una tassa sul movimento delle merci, imponiamo una tassa di consumazione e per il solo fatto che l'una e l'altra si percepiscono alle porte della città. Ma questo non è ancora in fondo della questione.

Io ho premesso, rispondendo al signor Senatore Martinengo, che l'ufficio non dissente punto nè poco di introdurre nella legge quei termini i quali escludano dalla categorizzazione di movimenti di merci colpite, i prodotti del suolo e dell'agricoltura.

Ciò posto, domando io in grazia: è che noi mettiamo una tassa generale sulla consumazione, o è che tutti i cittadini consumano oggetti trasportati dal commercio? Questo è il punto! Se tutti i cittadini dello Stato profitano dello zucchero, del caffè, che è importato dall'estero, che gran danno sarà che tutti i cittadini dello Stato concorrano a sopportare una piccolissima imposta in favore di quel commercio che appunto trasporta in paese questi generi, trovate voi veramente qualche cosa di straordinario in ciò?

Per me la trovo molto naturale. So per massima che tutte le tasse in ultima analisi sono sopportate dal consumatore, e per conseguenza trovo niente di strano che, anche in questa circostanza, segua ciò che deve per naturale legge naturalmente succedere.

L'onorevole Ministro delle finanze diceva che era molto mal sentita in paese quella tenuissima tassa che esisteva in tempo del Governo francese, e che esistette anche dopo, se non erro, sul movimento delle merci che si pagava per fornire i mezzi necessari alla Camera di commercio di Torino. Il Presidente della Camera di commercio qui presente, e mio onorevole ed autorevolissimo collega, mi dice invece che non ha mai inteso

lagnanza veruna e che per conseguenza i pretesi malcontenti derivanti da questa tassa sono semplicemente nell'immaginazione di chi forse li avrà esposti al signor Ministro.

Sicuramente che la tassa che si domanda di poter imporre sulle contrattazioni e sul movimento delle merci è una sopratassa. Ma tornando all'esempio di Genova: quando questa sopratassa è sopportata da 55 anni senza che nessuno abbia reclamato; quando malgrado questa sopratassa, questo genere di contrattazioni che sono le assicurazioni marittime, sonosi estese in modo che l'imposta sopra di esse dell'1 per mille soltanto produce 126,000 franchi, domando io perchè la sopprimerete per sostituirla un'altra che farà gridare mille persone?

L'onorevole Ministro delle finanze ci diceva che finissimi sono i commercianti per non pagare, ed è precisamente perchè lo so e ne ho avuto una prova, e non solo io, ma il Senato pure, che abbiamo visto con quanta insistenza hanno domandato i commercianti di Livorno (non ostante che quella piazza sia porto-franco, e non paghi conseguentemente i diritti doganali) che si sopprimesse la tassa dei 24,000 franchi che pesava sulle vendite all'Asta pubblica. Di questo noi siamo certissimi, ma è appunto perchè siamo certi di quest'industria dei signori commercianti ricettosissimi a pagare le tasse che gravitano direttamente sopra di loro, che desideriamo che queste si generalizzino; se no questi benefici che noi ci ripromettiamo dalle Camere di commercio, saranno nulli perchè mancheranno i mezzi di sussistere alle Camere di commercio appunto come si è verificato per la Camera di commercio di Rimini, la quale dopo essere stata aperta, dovette chiudersi, perchè appunto quei signori commercianti non vollero sopportare le spese dell'istituzione delle Camere di commercio medesime.

Il signor Ministro ci va dicendo, che una volta che siano finiti i dazi, e si levino le dogane, le Camere di commercio non avranno più da fare. È vero: sopprimate se lo potete tutti i dazi, sopprimate tutte le dogane, e le vostre Camere di commercio io ve le regalo. Ma, signor Ministro, siete voi in caso di sopprimere le dogane? E se non lo potete, lasciate sussistere questi Corpi consultivi, i quali possano dirvi, quali siano le dogane più appropriate, quali siano i rami che meglio possono essere colpiti, quali quelli che vogliono essere esonerati, quali gli elementi necessari per stabilire dei trattati di commercio, e cento altre cose di simil genere. Che se esse ciò adeguatamente non fecero fin qui, ciò vuoi ripetere principalmente dacchè desse non rappresentano il commercio in forza di una elevazione, e non sono che l'espressione della volontà governativa; ma riducete queste Camere a vera rappresentanza commerciale, a vera rappresentanza eletta dai cittadini commercianti ed industriali, ed io riprometto vantaggio maggiore di quello che si ottenne fin qui, e che pure non è dispregevole; ed è per questo, che faccio plauso al

signor Ministro di agricoltura industria e commercio di avere presentato questo progetto di legge.

Vengo ora alla pretesa storia delle istituzioni in Francia di cui fece cenno l'onorevole conte Di Salmour;

È vero in Francia esiste questa disposizione di legge la quale circoscrive in termini generici le attribuzioni delle Camere, e concede centesimi addizionali sopra le sole imposte dirette che gravitano sui commercianti. Ma vi ha un'altra cosa che il signor proponente non ha osservato, ed è, che quasi tutte le Camere di commercio hanno avuto decreti particolari, in forza dei quali fanno altre percezioni; ed è ciò precisamente che è avvenuto a Genova ed a Torino; mentre si deve notare che tali legislative disposizioni risalgono fino all'istituzione delle Camere di commercio, e ciò non ostante alla Camera A, per esempio, ha attribuito con apposito decreto diritto di imporre sopra le contrattazioni commerciali; alla Camera B di percepire diritti sui colli di mercanzia, come è successo a Torino; alla Camera C di rivoltarsi verso le associazioni marittime, come a Genova; alla Camera D di percepire altri diritti; e fra le altre, la Camera di commercio di Marsiglia ha di queste percezioni particolari attribuitele con appositi decreti niente meno che nove o dieci.

Ecco dunque stabilita una massima generale bensì, ma che, specialmente nei porti di mare, venne sempre modificata dall'azione di speciali decreti del Governo il quale riconobbe, che senza di questi mezzi le Camere di Commercio non avrebbero potuto esistere.

Per conseguenza, dico, le generalità sono buone, ma solo sino a tanto che sono compatibili colla esistenza degli enti alle quali si riferiscono. Quando si creano delle istituzioni, la prima legge che deve reggerle è quella che siano poste in condizione di poter vivere, di potere opportunamente funzionare.

Se il commercio di Genova avesse dovuto attendere una scuola di nautica dal Governo, egli ne sarebbe ancora privo al giorno d'oggi: se avesse dovuto attendere il miglioramento nello scalo, quantunque chiesto da lungo tempo, egli ne sarebbe ancora privo al presente. E sapete perchè? Perchè questi interessi di località lontane dalle autorità governative non sono nè sufficientemente, nè convenientemente apprezzate. Quindi conviene necessariamente che le persone, che sono nella località, che hanno le cognizioni sufficienti, necessarie per poterle disimpegnare, abbiano una certa latitudine d'azione per poter provvedere a questi bisogni; se voi le obbligate a ricorrere tutti i giorni al Ministro, se quando ricorreranno al Ministro, il Ministro risponderà, io non ho fondi, non ho una categoria nel bilancio per soddisfare a' vostri bisogni, e rimanderà la dimanda alla Camera di Commercio, tra l'andare ed il venire, tra il far votare per ogni interesse minuto una legge dalle Camere, il commercio durerà sei secoli prima di vedere provvisto ai suoi grandi bisogni, prima di vedere le sue più minute esigenze soddisfatte.

Perciò io desidero che si mantenga una maggior la-

titudine nelle attribuzioni delle Camere di commercio e nelle facoltà ad esse accordate.

Questo però non toglie che non si possano introdurre amendamenti: che non si possano togliere per esempio dalle frasi contenute nell'articolo, le assicurazioni terrestri e alcuni altri oggetti che forse meno direttamente si rapportano alla parte commerciale, ciò dico non toglie che l'ufficio di buon grado aderisca di introdurre gli emendamenti che si ravvisino opportuni nelle espressioni dell'articolo stesso.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Senatore **Farina** (*proseguendo*). Questa mi pare che sia una concessione abbastanza ragguardevole senza per altro che io voglia ammettere quando si parla di polizze di carico, che queste si possano confondere con il biglietto che si dà al barocciaio che porta il vino o il grano in città.

Confesso che non ho mai visto nessun portatore nè di polli, nè di ova, nè di fiaschi, avere delle polizze di carico; per conseguenza vi sarà molto da introdurre su questa frase, ma non menerò buone per questo tutte le critiche che sono state fatte dal signor Ministro delle Finanze.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Se si tratta solo di un fatto personale, bene, altrimenti la parola è devoluta al Senatore Pinelli.

Senatore **Di Pollone**. Mi limito al fatto personale. L'onorevole relatore mi ha fatto l'onore di invocare la mia testimonianza sulla questione che si stava ventilando, ma ha esposto soltanto una parte della medesima; laonde io credo di dover compiere quanto egli ha detto.

Egli asseriva, che io come presidente della Camera di commercio di Torino, non aveva mai inteso lagnanze sulla tassa del collatico che per lunghi anni è stata riscossa alle barriere della città. Egli è vero che io non ho mai inteso lagnanze sulla tassa medesima, ma ne ho inteso grandissime dal commercio, in quanto che questa tassa imposta con uno di quei decreti che citava or ora l'onorevole relatore, dal Governo francese, era stata incamerata nel 1814 e riscossa a beneficio dello Stato.

Il commercio di Torino per molte e molte volte ha chiesto che fosse abolita o gli fosse restituita; e nella mia qualità di vice-presidente della Camera di commercio fui più volte incaricato di domandar questa restituzione, od almeno l'abolizione della tassa. Se l'onorevole conte di Revel fosse presente, potrebbe far testimonianza delle istanze che ho avuto l'onore di fare, quindi non è esatto il dire che questa tassa avesse sollevato, come tassa, nessun reclamo per parte di alcuno.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Tanto ampia è la questione, e tanto gravi sono gli argomenti che si sono addotti da una parte e dall'altra, che io non crederei certamente di recare lumi in una tale controversia; ma unicamente

ni limiterò a qualche considerazione per motivare il mio voto. Io mi arresto alla prima considerazione che è quella dei carichi e degli uffici che fungono le Camere di commercio.

Ho prestato attenzione a quanto ha detto l'onorevole Ministro delle finanze, e mi è sembrato che egli abbia considerato solo da un lato le attribuzioni delle Camere di commercio, vale a dire quelle di semplice Corpo consultivo, mentre non poche sono le altre attribuzioni che loro incumbono; io considero questo riflesso di qualche peso perchè noi abbiamo già votato l'art. 2. Ora nell'art. 2 varie sono le attribuzioni imposte alle Camere di commercio le quali sono per esempio, di curare tutto ciò che appartiene alle borse di commercio di cui si dice che fanno le spese; come pure quella che concerne gli stabilimenti e la direzione dell'ufficio del saggio delle sete; quella che concerne anche lo stabilimento delle scuole per l'incremento delle cognizioni commerciali. Se tutto ciò non basta ancora, nel 3 articolo è menzionata la facoltà che avrebbe il Ministero di appoggiare alle Camere di commercio altri peculiari incarichi, altre peculiari ingerenze.

Non si può facilmente ammettere che quando nelle Camere di commercio si riconosce questa speciale attitudine di attendere a questi diversi uffici si possano poi limitare le loro risorse in modo da dover dipendere esclusivamente dal Governo quando si tratti per esse di adottare un provvedimento che porti qualche spesa.

Si sa benissimo che il Governo deve aver l'occhio in generale su tutto lo Stato, mentre quelle esigenze che sono enumerate negli articoli 2 e 3 son tali che non se ne può facilmente apprezzare l'importanza che sui luoghi.

Queste considerazioni io pongo sott'occhio al Senato affinché, prima di votare sovra una questione così importante non trascuri di tener conto del voto già dato, che secondo me influisce grandemente sulla soluzione della questione.

Passo ora ad un altro ordine di considerazioni, e mi rivolgo alle osservazioni così lucidamente esposte secondo il suo solito dall'onorevole signor Ministro delle finanze. Mi pare che le critiche che ha fatte l'onorevole Ministro a questo proposito, mirano principalmente a due punti. L'uno cioè che le tasse proposte possono considerarsi come tasse non aventi altro scopo che quello di sopperire ai bisogni e all'utilità di una classe di cittadini mentre se ne fa portare il peso quali tasse di consumo che gravitano sovra tutte le classi di cittadini.

Mi soffermerò a questa prima considerazione, e mi permetto di osservare che non si può riguardare il vantaggio che risulta dal commercio come un vantaggio esclusivo a favore dei commercianti.

La prosperità del commercio interessa tutti i proprietari, tutti coloro che hanno prodotti da succhiare, e tutti quelli che hanno industrie da esercitare nella città. Per conseguenza io non crederci che si faccia loro torto quand'anche il peso che trae seco qualche tassa

si faccia gravitare sovra coteste condizioni di persone.

L'altro punto di vista dell'onorevole Ministro è stato quello che non si poteva a meno di venire a duplicare le tasse quando vi si assoggettino certi oggetti quali sarebbero le assicurazioni, i noleggi ed altre simili contrattazioni le quali cadono o cadranno sotto il peso dei carichi di cui il Ministro delle finanze sta per occupare le due Camere del Parlamento.

Ma non si può, secondo me, e non si deve semplicemente considerare la materia sulla quale s'impone la tassa, ma eziandio quale ne sia l'organamento. In ultima analisi si sa che tutte le imposte vanno a cadere sui consumatori, ma non è men vero che le tasse operano diversamente secondo la proporzione in cui sono collocate, secondo il genere delle tasse medesime.

Per questo rispetto nelle tasse che concernono l'introduzione delle merci, confesso che non ci vedo tanto un balzello sopra la merce, come una specie di tassa sopra il transito di queste merci; non sono altronde di tale entità queste tasse, limitate come debbono essere in proporzione dei bisogni locali, che possano impedire l'utile generale dello Stato; e molto meno poi se si tratta di certi rami di prodotti quali sono quelli delle assicurazioni marittime, il contratto di assicurazione colpito anche da una tassa speciale quale è quella che si propone, non genera nessun inconveniente per lo Stato, nel modo in cui si percepisce; non è nemmeno il commercio generale che ne risente; è propriamente una tassa che trae il suo prodotto da quelle contrattazioni le quali alimentano il commercio nei grandi centri delle operazioni marittime, e di questa natura principalmente è la tassa che si percepisce nel porto di Genova.

Farò passo ora ad un'altra osservazione, la quale viene in conseguenza delle precedenti.

Se non si vogliono tasse indirette, se non si vogliono balzelli di sorta i quali possano sopperire ai carichi ed alle spese delle Camere di commercio, allora bisogna necessariamente ricadere nelle tasse dirette, nei centesimi addizionali.

Ora non si scorge la necessità di venire ad una tale estrema allorchè le tasse che si vorrebbero evitare non si possono stabilire che per autorità del Governo, il quale per mezzo del Consiglio di Stato avrà modo di considerare tutto ciò che si deve avvertire a questo riguardo, e certamente non vi sarà pericolo che la sua azione sia in qualunque modo inceppata nell'ammettere o non ammettere una proposta fatta da un Corpo che è meramente consultivo. Ma oltre questo poi miriamo all'effetto che veniamo a produrre, se noi aggraviamo le tasse in generale sui commercianti.

Se queste tasse colpiranno i commercianti stessi, che devono poi formare il nucleo delle Camere di commercio, noi cadiamo in quegli inconvenienti che sono stati accennati abbastanza chiaramente dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e sui quali non credo necessario di entrare in alcun maggiore sviluppo. Terminerò con ricordare soltanto un esempio della storia

antica dei municipii, la quale si sa con quali colori, con quali tinte sia stata tratteggiata da tutti gli storici; ed è quello delle curie dei municipii romani.

Noi veniamo in fatti ad aggravare di tasse quelli, che compongono i corpi, i quali debbono sopperire alle spese, quantunque gravi sieno, che possono occorrere.

Per questa considerazione, io in primo luogo opinerei per l'ammissione dell'articolo; qualora poi si riconoscesse l'articolo suscettivo di migliore redazione, opinerei perchè prima di essere votato fosse rinviato all'ufficio centrale.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Voleva esporre al Senato quello, che poteva anche dire l'onorevole relatore dell'ufficio centrale; che si era venuto ad un accordo fra le diverse opinioni, e sarebbe il seguente.

Dal paragrafo B si toglierebbe la facoltà d'imporre tasse sull'introduzione delle merci in città, di più si toglierebbero tutte quelle parole le quali possono scostarsi dall'idea del grande commercio; in conseguenza la facoltà alle Camere di Commercio, sempre sotto l'approvazione del Governo ossia del Re, sentito il Consiglio di Stato, sarebbe di proporre delle tasse speciali sulle assicurazioni marittime, sulle polizze di carico sui contratti di noleggio, e qualche altra contrattazione di simile natura.

Si sopprimerebbe poi l'alinea dell'articolo che incomincia: « Tuttavia le nuove Camere di commercio ed arti che devono succedere alle Camere attualmente esistenti che hanno rendite derivanti da diritti legalmente percepiti sulle contrattazioni commerciali, come polizze d'assicurazioni o di carico, lettere di vettura od altre, le conserveranno nella forma ed entità attuale senza bisogno di altra approvazione », perchè si crede opportuno di sottoporre a novello esame queste imposizioni di cui godono le Camere attualmente esistenti, per poterle mettere in rapporto, e con quelle che si permettono alle altre Camere di nuova creazione e col novello sistema finanziario.

Presidente. Il signor Senatore Arrivabene ha domandato la parola, ma debbo fargli osservare che ha già parlato due volte...

Senatore **Arrivabene.** Rinunzio alla parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina, Relatore.** L'ufficio centrale è lieto di mostrare anche in questa circostanza lo spirito di conciliazione dal quale è sempre stato animato, e conseguentemente accetta di buon grado la proposta quale venne formulata d'accordo coll'onorevole Ministro.

Presidente. Tanto per la natura del dettato di questo articolo 39, come per quella della discussione che vi si fece sopra, io credo necessario di mettere a partito i singoli membretti disgiuntamente, e di fare tante votazioni separate.

Sul membretto b è già stato presentato un emendamento dal signor Senatore Martinengo, e adesso è pre-

sentato al banco della presidenza un altro emendamento, il quale sarebbe una riforma di questa parte d'articolo per parte dell'ufficio centrale.

Io metterò ai voti la prima parte del membretto a e poi quando saremo al membretto b leggerò l'emendamento dell'ufficio centrale, quindi il Senatore Martinengo avvertirà se crede di dovere mantenere il suo, oppure se si tiene soddisfatto della variante che si propone.

Senatore **Martinengo.** Siccome il mio scopo era appunto di togliere se era possibile quest'imposta sulla introduzione, cade affatto il mio emendamento, poichè nella proposta del signor Ministro essa sarebbe abbandonata. Quindi lo ritiro.

Presidente. Leggo dunque la prima parte dell'articolo 39 e il primo membretto segnato a.

« Le Camere che non hanno rendite proprie o che le hanno insufficienti, provvederanno alle somme occorrenti:

« a) Prelevando un diritto sui certificati ed altri atti che emanerà la Camera, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni che saranno sempre gratuiti.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Sul membretto b cade ora la proposta d'emendamento presentata dall'ufficio centrale.

Senatore **Farina, Relatore.** Intesa col sig. Ministro.

Presidente... Invece delle parole: « Imponendo una tassa sulla introduzione delle merci in città o sulle contrattazioni commerciali che si effettuano nel distretto della Camera, come assicurazioni marittime e terrestri, o sulle polizze di carico, lettere di vettura, contratti di noleggio e simili; » si proporrebbe il seguente emendamento che comprendo tutta la disposizione:

« Imponendo una tassa speciale sopra le assicurazioni marittime, polizze di carico, contratti di noleggio o contrattazioni commerciali della stessa natura. »

Metto ai voti quest'emendamento.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« c) Imponendo centesimi addizionali sulle tasse commerciali e industriali già esistenti nel distretto della Camera, od in mancanza di esse tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffichi. »

(Approvato).

« Non diritto o tassa potrà essere stabilita se non con approvazione del Governo da emanare per decreto reale, dietro parere del Consiglio di Stato.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

In ultimo verrebbe ancora....

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Quest'ultima parte dell'articolo rimarrebbe soppressa. L'articolo 39 finisce colle parole: « Dietro parere del Consiglio di Stato » e quelle da « Tuttavia » in giù sono soppressc.

Presidente. Allora non resta che porre ai voti l'articolo intero come venne testè letto.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 40. I reclami contro la percezione di diritti non dovuti o la formazione del ruolo dei tassabili di cui all'articolo precedente saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci. »

« Il procedimento sarà sommario. »

Senatore Castelli Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. L'alineia di quest'articolo, che non figurava nel progetto ministeriale, fu aggiunto dall'ufficio centrale: io però lo credo non solamente inutile, ma in certo modo in opposizione con quanto è già prescritto per casi analoghi da precedenti disposizioni di questa medesima legge: io fatti, è inutile di dichiarare che il procedimento, nel caso previsto da quest'articolo, sarà sommario, quando è già stabilito per generale disposizione del Codice di procedura civile, che questa forma di procedimento è la sola che debbe osservarsi avanti i tribunali di commercio; ed è poi in opposizione con precedenti disposizioni di questa medesima legge, postochè coll'articolo 26 è prescritta per casi analoghi la forma di procedura stabilita dalla legge sulle elezioni comunali, la quale non solamente prescrive il procedimento sommario, ma vuole anche che, a differenza di quanto si osserva avanti i tribunali ordinari nei giudizi sommari, le parti facciano valere le loro ragioni, senza la necessità del ministero di un causidico, il che del resto è del pari prescritto per regola generale nei giudizi avanti i tribunali di commercio.

A fronte di queste considerazioni è manifesto che se si lasciasse sussistere l'alineia aggiunto dall'ufficio centrale, sorgerebbe ovvio, nell'applicazione di questa legge, il dubbio se nei giudizi menzionati nell'articolo in esame, possano o no le parti far valere personalmente avanti il tribunale di commercio le loro ragioni. Io quindi senza dilungarmi in maggiori ragionamenti, propongo al Senato la soppressione del proposto alineia.

Presidente. Il signor Senatore Castelli propone la soppressione dell'alineia dell'articolo 40. Quindi io metterò ai voti separatamente la prima parte e poi l'alineia, e quelli che consentiranno nella soppressione non si alzeranno per l'approvazione dell'alineia.

Dunque rileggo la prima parte dell'articolo 40:

« Art. 40. I reclami contro la percezione di diritti non dovuti o la formazione del ruolo dei tassabili di cui all'articolo precedente saranno giudicati inappellabilmente dal Tribunale di Commercio della città ove risiede la Camera o da quello che ne fa le veci. »

Metto ai voti questa parte dell'articolo.

(Approvato).

Leggo l'alineia: « Il procedimento sarà sommario. »

Senatore Farina, Relatore. Io non so se io abbia

bene compreso tutta la portata della proposta dell'onorevole Senatore precipitante.

Ma stando precisamente a quello che egli andava dicendo sulla diversità fra procedimento sommario e procedimento sommario, ve ne sarebbe uno, per così dire, sommarissimo, ed uno sommario soltanto.

Qui la legge indicando che vuole il procedimento sommario in queste materie, guasta nulla; viene soltanto a dire che è quello più breve che si vuole adottare.

Nè questo ha a fare coll'articolo precedente perchè tutti sanno che in fatto di elezione, vi è un procedimento che sebbene sommario, è tutto speciale a quella materia e che quindi non si applica ad altri. Ma qui in fatto di tasse, in cui deve aver luogo una specie di contraddittorio fra chi rappresenta il fisco, dirò così, quello cioè che percepisce la tassa e quello che la deve pagare, parmi che si debba inserire la dichiarazione che il procedimento sarà sommario, ma contraddittorio.

Senatore Arnulfo. Mi permetterò di osservare che nella materia commerciale non è prescritto l'impiego della persona del causidico. L'art. 504 del Codice stabilisce: « La procedura dinanzi al Tribunale di commercio non richiede il ministero dei causidici. Le parti compariscono personalmente per mezzo di procuratore munito di speciale mandato. »

Motivo per cui l'inconveniente a tale riguardo derivante dall'accennare il procedimento sommario, non esiste. Sussistono però gli argomenti addotti per giustificare che non sia necessario che si debba usare un *procedimento sommario*. Ma qualche cosa mi pare si dovrebbe dire onde escludere che si faccia appunto un procedimento sommario regolare. Si potrebbe forse allora sostituire le parole si *procederà sommariamente*, locchè lascierà in arbitrio del tribunale di fare la procedura che più gli aggrada. Se si dice *procedimento sommario* farebbe d'uopo di applicare poi il procedimento sommario contemplato dalla legge in generale.

Senatore Castelli Edoardo. Io credo che non sia necessaria alcuna innovazione a questo riguardo, perchè dal momento che la legge attribuisce alle Camere di commercio questa facoltà, ne nasce per legittima conseguenza che si deve usare il procedimento sommario senza ministero di causidici. Quindi persisto nella mia proposta.

Presidente. Io metterò ai voti questo alineia, e siccome v'è una proposta di soppressione, prego i signori Senatori a far segno delle loro opinioni coll'alzarsi o rimanersi seduti.

Quei che vogliono sopprimere questo alineia rimarranno seduti; quelli che lo vogliono mantenere si alzeranno.

Metto ai voti l'alineia: « Il procedimento sarà sommario. »

(Dopo prova e controprova l'alineia è soppressa).

« Art. 41. Le tasse di cui sopra saranno riscosse con i privilegi delle pubbliche imposte. »

« I modi di riscuoterle saranno stabiliti con Decreto reale.

(Approvato).

CAPO VII.

Amministrazione.

« Art. 42. Ciascuna Camera terrà un registro delle entrate e delle spese ».

(Approvato).

« Art. 43. Non più tardi del mese di ottobre di ciascun anno le Camere compileranno il loro bilancio, e lo sottoporranno all'approvazione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

« Compileranno entro il mese di aprile il conto attivo e passivo dell'anno precedente, ne chiederanno l'approvazione al Ministro od al Prefetto della provincia che fosse da esso delegato; ottenuta la quale verrà pubblicato per categorie colle stampe.

« Così i bilanci come i conti saranno formati sopra modulo uniforme da determinarsi con Decreto reale ».

(Approvato).

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

« Art. 44. Alle attuali Camere di commercio; d'agricoltura e commercio; di agricoltura, commercio ed arti; di commercio, arti e manifatture; di commercio e di industrie, sono sostituite le Camere di commercio ed arti, ordinate colla presente legge.

« Quelle tra le nuove Camere che saranno ordinate nella residenza delle attuali succederanno al loro patrimonio ed alle loro obbligazioni, ed eserciteranno nell'amministrazione di Banche od altre società ed istituti d'insegnamento quella parte d'ingerenza che le attuali vi esercitano ».

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Pregherei il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio di voler dare una spiegazione.

In principio della seduta egli dichiarava che le obbligazioni delle Camere di commercio, come per esempio il debito della Camera di Genova, sarebbero assunte dallo Stato; ora parmi che ciò non debba più essere.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. Domando la parola solo per dare uno schiarimento.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro di Agricoltura Industria e Commercio. La dichiarazione fatta dal Ministero era inerente alla soppressione del paragrafo B dell'art. 39; in questo caso si sarebbe riprodotto l'art. 46 del progetto del Ministero che riportava la disposizione che ha ricordato l'onorevole Senatore Arnulfo; essendosi umnesso

il paragrafo B dell'art. 39, resta soppresso l'art. 46 del progetto Ministeriale secondo che l'ufficio centrale ha fatto. Per conseguenza le cose rimangono allo stato, salvo i casi che si presenteranno in avvenire, sempre per mettere le cose secondo l'ordine più regolare, e scaricare le Camere delle spese che non possono appartenere ad esse.

Senatore **Arnulfo**. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha date alla mia domanda la quale era fatta appunto per non lasciar dubbi intorno al vero significato di questo articolo.

Presidente. Se non c'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 44.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

« Art. 45. Nell'istituire una Camera, o variare la sede delle già esistenti, come pure nel caso di soppressione, sarà sentito il Consiglio provinciale ed anche il Consiglio del Comune ove la Camera avrà la sua sede e di quello da cui sarà tolta. »

(Approvato).

« Art. 46. Gli impiegati delle Camere attuali e degli uffici da esse dipendenti saranno possibilmente mantenuti in ufficio dalle nuove Camere nei limiti delle piante che verranno approvate.

« A coloro che non saranno mantenuti in ufficio sarà data una gratificazione sui bilanci delle nuove Camere che non potrà essere minore di un'annata né maggiore, di tre dello stipendio che godono, e che dovrà proporsi dalla nuova Camera a seconda dei meriti e della durata del servizio di quegli al quale la gratificazione è accordata, ed approvarsi dal Ministro di agricoltura industria o commercio.

« Gli impiegati delle Camere attuali nominati dal Sovrano o dai Ministri, e stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio, saranno dal Governo possibilmente collocati in impiego. »

« Finchè non sarà provveduto, come sopra, per ciascuno di essi impiegati, i medesimi continueranno in disponibilità a godere dell'attuale stipendio. »

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Nel progetto ministeriale tutta la parte anteriore di questo articolo era uniforme a quello che ha proposto l'ufficio centrale. Quando poi si veniva a ragionare degli impiegati delle Camere attuali che sono nominati dal Sovrano o dal Ministero e sono stati sottoposti al rilascio dello stipendio si facevano a far valere i loro diritti per la pensione di giustizia; infatti quella maniera di terminare l'articolo era in perfetto rapporto con questo ricordo di essere stati sottoposti ad un rilascio sullo stipendio. Invece l'ufficio centrale, lasciando da parte ciò che si riferiva al diritto di far valere per la pensione, diritto il quale d'altronde sta e che non bisogna stabilire nuovamente con questa legge, sostituiva: *saranno dal Governo possibilmente collocati in impiego*. Qui vi sarebbe tutt'al più un pleonasma che non sarebbe di nocumento alcuno perchè nella prima parte

dell'articolo è già detto che gli impiegati anche aventi minor diritto di questi tali nominati dal Sovrano o dal Ministero, saranno possibilmente collocati in impiego.

L'aggiunta che è di peso consiste nell'ultimo alinea dove si dice: « finchè non sarà provveduto, come sopra, « per ciascuno di essi impiegati, i medesimi continueranno in disponibilità a godere dell'attuale stipendio. »

Quest'aggiunta fu motivata nella relazione dell'ufficio centrale con dire che anche questi erano impiegati nominati dal Re o dal Ministero come quelli che in tutte le disposizioni che ha dovuto dare il Governo in occasione degli ultimi mutamenti amministrativi sono stati conservati in percezione del loro stipendio finchè non sarà ad essi provveduto.

L'ufficio centrale nella sua relazione citava tra gli altri esempi quello che fu disposto dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio relativamente agli impiegati delle zecche, di quegli impiegati posti in disponibilità dopo che le zecche furono ridotte a tre, che fu cioè stabilito ch'essi continueranno a percepire il loro stipendio finchè non altrimenti sia provveduto.

Lo stesso è stato detto per gli impiegati dei disciolti uffici centrali di statistica e altri esempi molti che potrebbero portarsi. Ma il Ministero crede di non potersi esimere dal dovere di presentare sotto questo rapporto alcune osservazioni di fatto al Senato.

Forse la condizione degli impiegati delle Camere di commercio che stanno per cessare, anche quando sono stati nominati dal Re o dal Ministero, non si può paragonare a quella degli altri impiegati di cui l'ufficio centrale citava l'esempio, come quelli delle zecche, delle statistiche e parecchi altri. L'ufficio centrale per andare a questo paragone cominciava per formarsi un criterio; egli diceva: quando si tratta di considerare ciò che appartiene ad un impiegato, non si deve tanto guardare l'ufficio al quale l'impiegato è applicato, quanto alla autorità da cui procedono i suoi poteri, la sua nomina. Trattandosi di impiegati di regia nomina o ministeriale, poco importa che sieno destinati alle Camere di agricoltura oppure che abbiano servito in qualche Ministero; essi hanno uguale diritto degli altri impiegati per i quali il Governo ha stabilito di conservarli in stipendio finchè non sarà altrimenti provveduto.

Il Ministero non può accettare interamente il criterio adottato dall'ufficio centrale, perchè crede che l'importanza dei diritti che possano avere acquistati gli impiegati, non dipende tanto dalla nomina loro, sia regia, sia ministeriale, quanto dal genere di servizio a cui sono stati applicati, dal bilancio sul quale sono iscritti i loro stipendi, dalla natura delle istituzioni che hanno servito.

Se l'istituzione che essi hanno servito fa parte dell'amministrazione dello Stato, certamente non importa che un impiegato sia stato applicato in un ministero, in una amministrazione centrale, presso una prefettura od una direzione generale. Questo deve importar poco. Ma non è lo stesso quando si tratta di impiegati i quali

non hanno servito direttamente lo Stato, i quali non hanno i loro stipendi iscritti sopra i bilanci dello Stato, ma sopra bilanci particolari indipendenti da quelli dello Stato medesimo. Così, a cagion d'esempio, tanti e tanti impiegati che appartengono all'amministrazione di opere pie, sono di nomina del Governo, tuttavia se i loro stipendi sono portati sui bilanci particolari di queste Opere pie, non sono certamente a carico dello Stato, e non conferiscono ad essi dei diritti sopra lo Stato come li avrebbero gli impiegati dello Stato stesso.

Vi possono essere insomma dei corpi morali, delle istituzioni, degli enti presso i quali il Governo essendosi riservato una sorveglianza, una interferenza qualunque, si è riservato il diritto di nominarne gli impiegati; ma siccome gli impiegati di cui il Governo approva la proposta sono impiegati addetti a quel particolare servizio o comunale, o di Camera di commercio, di corporazione qualunque o di opere pie, non hanno gli stessi diritti che sono applicabili agli impiegati dello Stato, non possono pretendere agli stessi riguardi legali, e non parlo di riguardi morali intorno ai quali si è provveduto quando si è fatto il possibile per collocarli.

Queste cose ho creduto mio dovere di rassegnare non perchè io abbia la minima ripugnanza a cercare di collocare in tutti i possibili nodi quegli impiegati i più lodevoli delle attuali Camere di Commercio, che non sono certamente in gran numero, e la cui maggior parte ha senza alcun dubbio fatto buona prova, ma perchè mi pare che nell'attuale esuberanza in numero d'impiegati i quali si presentano con una falange di diritti che può dirsi veramente incommensurabile, diritti provenienti da altrettanti decreti od atti legislativi fatti dai Poteri straordinari che intervennero negli ultimi tempi, mi pare che non si debba andare ad atti legislativi che tendano a stabilire novelli diritti.

Considerazioni morali, quante se ne vogliono le quali gravitano sulla responsabilità di un ministro, ed alle quali cerco conformarmi in tutti gli atti della mia amministrazione: riguardi massimi per quegli impiegati delle Camere di commercio come per qualunque altro buon impiegato il quale ha dato prova di capacità e di probità, in caso di collocamento a fronte di coloro che non hanno diritto alcuno non solo, ma neanche a considerazioni morali; ma stabilire dei diritti per i quali essi possano dolersi, od escludere per piccole ragioni d'anzianità altri impiegati i quali hanno già altri diritti consacrati da precedenti atti legislativi, mi pare sia aggiungere al soprassello, aggiungere al carico enorme che in questo momento lo Stato ha in questa materia.

Io sono leale certamente, come il Senato vorrà credere, nella manifestazione delle mie intenzioni, così che non ripugno a disposizioni in cui si dicesse per esempio: « nessun pregiudizio per la presente legge sarà portato « ai diritti acquistati dagli impiegati delle Camere di commercio che vanno a cessare: » con questa clausola certamente nessuno toglie agli impiegati delle attuali Camere di commercio i loro diritti; questi sarebbero

riserbati: nulla sarebbe pregiudicato, e la questione potrebbe sollevarsi allora quando si tratterà di vedere se debbano continuare o no nella percezione del loro stipendio.

Ho preso la parola col solo intento di evitare il pericolo che si creassero maggiori diritti per una classe d'impiegati mentre noi abbiamo centinaia e migliaia di impiegati aventi diritti, cui lo Stato non sa come provvedere.

Senatore Di Pollone. Siccome l'ora è tarda, io farei osservare solo che sui due primi alinea non sorgono difficoltà; che tutte le difficoltà sollevate dal signor Ministro portano sul 3 alinea: epperò, quando il Presidente lo credesse si potranno votare i due primi alinea.

Se il Senato però crede di continuare la discussione, domando di fare qualche osservazione da contrapporre a quelle del signor Ministro.

Quando poi per l'ora tarda esso voglia rimandare la discussione a domani, io propenderei preferibilmente per questo partito, perchè credo, che una tal questione meriti qualche maggiore svolgimento.

Senatore Farina, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina, Relatore. Al momento in cui si stava ieri entrando nell'aula del Senato, venne presentata una petizione per parte degli impiegati d'una Camera di commercio lombarda.

Questa petizione è corredata da una quantità di documenti e di leggi da cui credono risulti che essi sono veri impiegati dello Stato (io non dico che lo siano; cito solo quanto essi espongono), sono e devono considerarsi come veri impiegati dello Stato, quand'anche la nomina non sia partita nè dal Sovrano nè dal Governo.

L'ora avanzata mi fa supporre, che questa discussione non possa terminarsi su due piedi, e mi sembrerebbe quindi opportuno di rimandare la votazione di questo

articolo intero sino a domani per aver campo in questo frattempo di poter esaminare questi documenti ed in proposito sentire il voto dell'ufficio centrale, e procurare di avere anche l'adesione del signor Ministro onde presentare un articolo redatto d'accordo, e così fare anche in questo caso come si è fatto per l'appunto in ordine ai dispareri che esistevano preventivamente fra l'ufficio centrale ed il Ministero.

Presidente. Mi pare che sia conveniente, poichè non si potrà votare che la prima parte dell'articolo, di rimandare la votazione dell'articolo intero ad un'altra seduta. Osservo poi anche, che secondo la decisione presa sin da ieri dal Senato di rivedere il testo intero della legge, per il dettato quale fu combinato in massima, ci vorrebbe anche un certo tempo, ed una certa pazienza da parte del Senato per ascoltare questa lettura. Per conseguenza io proporrei al Senato di rimandare la discussione ulteriore di quest'articolo e dei due successivi alla prossima tornata. Io crederei però di proporre al Senato di voler fissare la prossima tornata per venerdì, poichè per domani non ci sarebbe altro in pronto che la relazione del progetto di legge per le pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia, la quale non sarà distribuita che oggi, e però non ci sarebbero le 48 ore portate dal regolamento.

Venerdì questo progetto potrebbe essere portato all'ordine del giorno; di più è presumibile che quello pure relativo all'occupazione delle case religiose, che fu decretato d'urgenza, possa anche essere in pronto. Proporrei dunque al Senato per tutta la rimanente parte di questa legge, per la discussione del progetto concernente le pensioni ai decorati dell'ordine militare di Savoia, e possibilmente di quello sulla occupazione delle case religiose di tenere seduta venerdì alle due.

Se non vi è opposizione, l'ordine del giorno rimane fissato in tale conformità.

La seduta e sciolta (ore 5 1/4).